SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2014, n. **1** ***(Raccolta 2014)***.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;

f) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 67):

Presentato dall'on. Realacci ed altri in data 15 marzo 2013.

Assegnato alla VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 14 maggio 2013 con pareri delle Commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente, in sede referente, il 13 e 26 giugno 2013; il 2, 4 e 9 luglio 2013.

Esaminato in aula l'8 luglio 2013 e approvato l'11 luglio 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 942):

Assegnato alla 13ª Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 17 luglio 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Nuovamente assegnato, in sede deliberante, il 18 ottobre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 18 e 24 settembre 2013; il 1°, 2, 8 e 17 ottobre 2013.

Esaminato e approvato dalla 13ª Commissione, in sede deliberante, il 18 dicembre 2013.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 82 della Costituzione è il seguente:

"Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.";

Il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale è il seguente:

"Art. 416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonchè all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

"Art. 416-*bis*. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.".

Note all'art. 2:

La legge 4 agosto 2008, n. 132 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2008.

Note all'art. 3:

Gli articoli 366 e 372 del codice penale sono i seguenti:

"Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte ."

"Art. 372. Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Note all'art. 4:

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007.

Per il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale vedi nota all'articolo 1.

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 326 del codice penale è il seguente:

"Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.".

14G00003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 26 settembre e 25 ottobre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 32 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00150

DECRETO 24 dicembre 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo

termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 28 agosto, 26 settembre, 25 ottobre e 26 novembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 123 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00151

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2013.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier AEH-26 di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo AEH-26 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CHAMAN, presentato dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AEH-26, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0016545 in data 24 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.,titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo AEH-26 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AEH-26 di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate:
1.	12686	CHAMAN	24/04/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l.	- Modifica della composizione - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29- S36/37-S46 - S60-S61**
2.	14514	BOOSTER	08/11/2010	Cheminova Agro Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29- S36/37-S46 - S60-S61**
3.	15569	LOOP 40	26/11/2012	Cheminova Agro Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29- S36/37-S46 - S60-S61**

s.a. nicosulfuron FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

CHAMAN

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione: OLIO DISPERSIBILE

CHAMAN Registrazione Ministero della Salute n. 12686 del 24.04.2008

COMPOSIZIONE	
Nicosulfuron puro	g 4,2 (=40 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contenuto netto: 1-5-10-20 litri

Partita n. .....

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Officine di produzione:
PRESMAR - Avda. del Convento s/n, 41318 Villaverde del Rio / Sevilla (Spagna)
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata. Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Agitare molto bene prima dell'applicazione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
CHAMAN è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di MAIS, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Combatte le seguenti infestanti:
Graminacee: *Avena spp* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus mycsuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium spp* (Loglio), *Setaria spp* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus spp* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria camomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
Sono mediamente sensibili:
Graminacee: *Panicum spp* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella); Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp* (Lappola).
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento,sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Si impiega con infestanti quando sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
1 - 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZE: Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 3 dicembre 2013

BOOSTER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione: OLIO DISPERSIBILE

BOOSTER Registrazione del Ministero della Salute N. 14514 del 08/11/2010

COMPOSIZIONE	
Nicosulfuron puro	**g 4,2 (=40 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

Contenuto netto: 1-5-10-20 litri

Partita n. .....

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468

Distribuito da: **TERRANALISI S.r.l.** via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051/6836207

Officine di produzione:
PRESMAR - Avda. del Convento s/n, 41318 Villaverde del Rio / Sevilla (Spagna)
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata. Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Agitare molto bene prima dell'applicazione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
BOOSTER è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di MAIS, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Combatte le seguenti infestanti:
Graminacee: *Avena spp* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium spp* (Loglio), *Setaria spp* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta); Dicotiledoni: *Amaranthus spp* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria camomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
Sono mediamente sensibili:
Graminacee: *Panicum spp* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella); Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp* (Lappola).
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento, sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti quando sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
1 - 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZE: Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....3 dicembre 2013........

LOOP 40

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione: OLIO DISPERSIBILE

LOOP 40 Registrazione Ministero della Salute n. 15569 del 26/11/2012

COMPOSIZIONE	
Nicosulfuron puro	g 4,2 (=40 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contenuto netto: 1-5-10-20 litri

Partita n. .....

IRRITANTE

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Officine di produzione:
PRESMAR - Avda. del Convento s/n, 41318 Villaverde del Rio / Sevilla (Spagna)
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Laboratorios **SIRGA S.A.** - C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata. Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Agitare molto bene prima dell'applicazione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
LOOP 40 è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di MAIS, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Combatte le seguenti infestanti:
Graminacee: *Avena spp* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium spp* (Loglio), *Setaria spp* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus spp* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria camomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
Sono mediamente sensibili:
Graminacee: *Panicum spp* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella); Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp* (Lappola).
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento,sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti quando sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
1 - 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZE: Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 3 dicembre 2013

14A00091

DECRETO 18 dicembre 2013.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari «Nicogan», «Render», «Nicamak» e «Makorn».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti dirigenziali, con il quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari NICOGAN reg. n. 13563, RENDER reg. n. 13850, NICAMAK reg. n. 13851, MAKORN reg. n. 13199 contenenti la sostanza attiva nicosulfuron. a nome delle imprese di seguito indicate;

Viste le domande ricevute dalle imprese medesime con le quali rinunciano alle registrazioni dei prodotti fitosanitari in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati in data e a nome dell'impresa affianco indicata:

	n. reg	**nome**	**impresa**	**data reg.**
1.	13563	NICOGAN	Makhteshim Agan Italia S.r.l	10/05/2007
2.	13850	RENDER	Makhteshim Agan Italia S.r.l	03/07/2007
3.	13851	NICAMAK	Makhteshim Agan Italia S.r.l	13/09/2007
4.	13199	MAKORN	Agan Chemical Manufacturers ltd	09/09/2009

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

14A00092

DECRETO 12 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di phenmedipham, sulla base del dossier 102000000753 di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004. n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CT e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione. all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva phemediphan, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 che indica il 28 febbraio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva phemediphan, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 del 25 maggio 2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il phesmediphan fino al 31 luglio 2017;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalla impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo 102000000753 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Sugarbeta SE, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva phemediphan;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 102000000753 , ottenuta dall'Istituto superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva phemediphan, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione. sulla base del fascicolo 102000000753 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva phemediphan,, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **phenmedipham** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000000753 di All. III **fino al 31 luglio 2017** ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva d'inclusione 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	8688	SUGARBETA SE	31/01/1995	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:N (pericoloso per l'ambiente); **R50/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S60-S61**
2.	12421	FENDINAL SE	02/09/2005	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:N (pericoloso per l'ambiente); **R50/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S60-S61** - Cambio nome da: **Fendinal SC**
3.	10999	BETANAL SE	30/07/2001	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:**N** (pericoloso per l'ambiente); **R50/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S60-S61**

s.a. phenmedipham FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

SUGARBETA® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per il diserbo della barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio in suspo-emulsione (SE)

SUGARBETA® SE

Composizione:
Fenmedifam puro 15,84 g (= 160 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: SBM Formulation, St. Marcel - Marsiglia (Francia);
SIPCAM S.p.A. - 20090 Salerano sul Lambro (LO); - Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - (Germania).

Registrazione n. 8688 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – 41050 S. Maria di Mugnano (MO)

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L

Partita N.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SUGARBETA SE è un erbicida selettivo di post-emergenza per il contenimento delle malerbe che infestano la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare di contatto, interrompendo il processo di fotosintesi clorofilliana.
Infestanti sensibili al prodotto.
Anagallis arvensis (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium vulvaria* (Farinello puzzolente), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Linaria minor* (Antirrino minore), *Myosotis arvensis* (Miosotide), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Plantago maior* (Piantaggine), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Crespino spinoso), *Sonchus oleraceus* (Crespino comune), *Spergula arvensis* (Spergularia dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica minore), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola arvensis* (Viola dei campi), *Viola tricolor* (Viola del pensiero).

EPOCA DI IMPIEGO
Post–emergenza della coltura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio
Dosi molto ridotte (DMR): 2,0 l/ha per 3 trattamenti cadenzati a intervalli di 7 - 10 giorni dal precedente. Eseguire il primo intervento su barbabietola in emergenza e infestanti allo stadio dei cotiledoni. Nel secondo e terzo trattamento si interverrà sulle nuove nascite di erbe infestanti, quando queste abbiano raggiunto lo stadio dei cotiledoni.
Trattamento frazionato: 3,0 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su barbabietole allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni-comparsa della prima foglia.
Trattamento singolo: 4,0 l/ha intervenendo su barbabietole allo stadio di 4 foglie.

Bietola da foglia e da costa, spinacio
Trattamento frazionato: 1,25 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su coltura allo stadio di 2-3 foglie.
Trattamento singolo: 2,5 l/ha intervenendo su coltura allo stadio di 4 foglie.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 l/ha (Dosi Molto Ridotte) a 150 l/ha (Trattamento Frazionato) e 200 l/ha (Trattamento singolo).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. In caso di presenza di premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente. La temperatura dell'acqua deve essere possibilmente superiore a 10 °C.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare il prodotto con temperature superiori a 23-25°C; in caso di temperature superiori trattare nel tardo pomeriggio.
Non trattare in presenza di vento.
Bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme.
Rispettare i quantitativi di acqua sopra citati.
Non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di pioggia.
Non trattare barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo.
Lavare accuratamente le attrezzature prima dell'applicazione, onde evitare la presenza di residui di altri erbicidi, in particolare di ormonici e solfoniluree.
Per precauzione prima dell'uso lavare con cura e più volte la botte ed i circuiti dell'attrezzatura con acqua e soda o con carbone attivo.

COMPATIBILITA'
SUGARBETA SE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **12 DIC. 2013**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta su bietola da foglia e da costa e su spinacio.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience
® marchio registrato SCAM
www.bayercropscience.it
05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **12 DIC. 2013**

BETANAL® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per il diserbo della barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio in suspo-emulsione (SE)

BETANAL® SE
Composizione:
Fenmedifam puro 15,84 g (= 160 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: SBM Formulation, St. Marcel - Marsiglia (Francia);
Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - (Germania).
Registrazione n. 10999 del 30/07/2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L
Partita N.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
BETANAL SE è un erbicida selettivo di post-emergenza per il contenimento delle malerbe che infestano la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare di contatto, interrompendo il processo di fotosintesi clorofilliana.
Infestanti sensibili al prodotto:
Anagallis arvensis (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium vulvaria* (Farinello puzzolente), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Linaria minor* (Antirrino minore), *Myosotis arvensis* (Miosotide), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Plantago maior* (Piantaggine), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Crespino spinoso), *Sonchus oleraceus* (Crespino comune), *Spergula arvensis* (Spergularia dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica minore), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola arvensis* (Viola dei campi), *Viola tricolor* (Viola del pensiero).

EPOCA DI IMPIEGO
Post–emergenza della coltura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio
Dosi molto ridotte (DMR): 2,0 l/ha per 3 trattamenti cadenzati a intervalli di 7 - 10 giorni dal precedente. Eseguire il primo intervento su barbabietola in emergenza e infestanti allo stadio dei cotiledoni. Nel secondo e terzo trattamento si interverrà sulle nuove nascite di erbe infestanti, quando queste abbiano raggiunto lo stadio dei cotiledoni.
Trattamento frazionato: 3,0 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su barbabietole allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni-comparsa della prima foglia.
Trattamento singolo: 4,0 l/ha intervenendo su barbabietole allo stadio di 4 foglie.
Bietola da foglia e da costa, spinacio
Trattamento frazionato: 1,25 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su coltura allo stadio di 2-3 foglie.
Trattamento singolo: 2,5 l/ha intervenendo su coltura allo stadio di 4 foglie.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 l/ha (Dosi Molto Ridotte) a 150 l/ha (Trattamento Frazionato) e 200 l/ha (Trattamento singolo).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. In caso di presenza di premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente. La temperatura dell'acqua deve essere possibilmente superiore a 10 °C.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare il prodotto con temperature superiori a 23-25°C; in caso di temperature superiori trattare nel tardo pomeriggio.
Non trattare in presenza di vento.
Bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme.
Rispettare i quantitativi di acqua sopra citati.
Non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di pioggia.
Non trattare barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo.
Lavare accuratamente le attrezzature prima dell'applicazione, onde evitare la presenza di residui di altri erbicidi, in particolare di ormonici e solfoniluree.
Per precauzione prima dell'uso lavare con cura e più volte la botte ed i circuiti dell'attrezzatura con acqua e soda o con carbone attivo.

COMPATIBILITA'
BETANAL SE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **12 DIC. 2013**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta su bietola da foglia e da costa e su spinacio.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.bayercropscience.it
05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

FENDINAL® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per il diserbo della barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio in suspo-emulsione (SE)

FENDINAL® SE

Composizione:
Fenmedifam puro 15,84 g (= 160 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: SBM Formulation, St. Marcel - Marsiglia (Francia); SIPCAM S.p.A. - 20090 Salerano sul Lambro (LO); I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) – ISAGRO S.p.A. –Aprilia (LT); Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - (Germania).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione del Ministero della Salute n. 12421 del 02.09.2005

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. – Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L
Partita N.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FENDINAL SE è un erbicida selettivo di post-emergenza per il contenimento delle malerbe che infestano la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, della bietola da foglia e da costa e dello spinacio. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare di contatto, interrompendo il processo di fotosintesi clorofilliana.
Infestanti sensibili al prodotto:
Anagallis arvensis (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium vulvaria* (Farinello puzzolente), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Linaria minor* (Antirrino minore), *Myosotis arvensis* (Miosotide), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Plantago maior* (Piantaggine), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Crespino spinoso), *Sonchus oleraceus* (Crespino comune), *Spergula arvensis* (Spergularia dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica minore), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola arvensis* (Viola dei campi), *Viola tricolor* (Viola del pensiero).

EPOCA DI IMPIEGO
Post–emergenza della coltura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio
Dosi molto ridotte (DMR): 2,0 l/ha per 3 trattamenti cadenzati a intervalli di 7 - 10 giorni dal precedente. Eseguire il primo intervento su barbabietola in emergenza e infestanti allo stadio dei cotiledoni. Nel secondo e terzo trattamento si interverrà sulle nuove nascite di erbe infestanti, quando queste abbiano raggiunto lo stadio dei cotiledoni.
Trattamento frazionato: 3,0 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su barbabietole allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni-comparsa della prima foglia.
Trattamento singolo: 4,0 l/ha intervenendo su barbabietole allo stadio di 4 foglie.

Bietola da foglia e da costa, spinacio
Trattamento frazionato: 1,25 l/ha per 2 trattamenti intervallati di 10 giorni. Eseguire il primo intervento su coltura allo stadio di 2-3 foglie.
Trattamento singolo: 2,5 l/ha intervenendo su coltura allo stadio di 4 foglie.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 l/ha (Dosi Molto Ridotte) a 150 l/ha (Trattamento Frazionato) e 200 l/ha (Trattamento singolo).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. In caso di presenza di premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente. La temperatura dell'acqua deve essere possibilmente superiore a 10 °C.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare il prodotto con temperature superiori a 23-25°C; in caso di temperature superiori trattare nel tardo pomeriggio.
Non trattare in presenza di vento.
Bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme.
Rispettare i quantitativi di acqua sopra citati.
Non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di pioggia.
Non trattare barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo.
Lavare accuratamente le attrezzature prima dell'applicazione, onde evitare la presenza di residui di altri erbicidi, in particolare di ormonici e solfoniluree.
Per precauzione prima dell'uso lavare con cura e più volte la botte ed i circuiti dell'attrezzatura con acqua e soda o con carbone attivo.

COMPATIBILITA'
FENDINAL SE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta su bietola da foglia e da costa e su spinacio.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gowan Italia
www.bayercropscience.it
05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

14A00094

DECRETO 18 dicembre 2013.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier nicosulfuron 40 g/l OD di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE. 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Nicosulfuron 40 g/l OD conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, presentato dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 7950, ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio Id n. 16543 in data 23 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo Nicosulfuron 40 g/l OD conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione e la nuova formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Makhteshim Agan Italia Srl, è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier NICOSULFURON 40 g/l OD di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	13242	NICOGAN V.O.	10/06/2010	Makhteshim Agan Italia Srl	- Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S24-S29-S36/37-S60-S61**
2.	15183	RENDER V.O.	16/12/2011	Makhteshim Agan Italia Srl	- Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S24-S29-S36/37-S60-S61**
3.	15182	NICAMACK V.O.	16/12/2011	Makhteshim Agan Italia Srl	- Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S24-S29-S36/37-S60-S61**

s.a. nicosulfuron FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

NICOGAN V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

NICOGAN V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13242 del 10/06/10

Composizione:
g 100 di NICOGAN V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: R38-Irritante per la pelle. R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori dalla portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. S24-Evitare il contatto con la pelle. S29-Non gettare i residui nelle fognature. S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S60-Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 – 77102 Ashdod (Israele)
Rappresentata in Italia da:
Makhteshim Agan Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod (Israele)
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)

Contenuto: 500 ml; 1 – 5 l

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NICOGAN V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
NICOGAN V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-8 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NICOGAN V.O.si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NICOGAN V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore e utilizzare in tempi brevi la preparazione.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1 – 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha: in caso di presenza di infestanti a foglia larga sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completarne lo spettro d'azione, impiegare NICOGAN V.O. in miscela con prodotti a base di, per esempic, dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione.

Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
L'impiego di geoinsetticidi a base di Chlorpyrifos e Teflutrin seguito da applicazioni di NICOGAN V.O. non interferisce sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NICOGAN V.O. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina
NICOGAN V.O. può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."

NICAMAK V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

NICAMAK V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15182 del 16/12/2011
Composizione:
g 100 di NICAMAK V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: R38-Irritante per la pelle. R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori dalla portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. S24-Evitare il contatto con la pelle. S29-Non gettare i residui nelle fognature. S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S60-Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 – 77102 Ashdod (Israele)
Rappresentata in Italia da:
Makhteshim Agan Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod (Israele)
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)

Contenuto: 500 ml; 1 – 5 l

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NICAMAK V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
NICAMAK V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-8 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NICAMAK V.O.si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NICAMAK V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore e utilizzare in tempi brevi la preparazione.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1 – 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha: in caso di presenza di infestanti a foglia larga sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completarne lo spettro d'azione, impiegare NICAMAK V.O. in miscela con prodotti a base di, per esempio, dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione.

Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
L'impiego di geoinsetticidi a base di Chlorpyrifos e Teflutrin seguito da applicazioni di NICAMAK V.O. non interferisce sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NICAMAK V.O. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina
NICAMAK V.O. può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."

RENDER V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

RENDER V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15183 del 16/12/2011

Composizione:
g 100 di RENDER V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: R38-Irritante per la pelle. R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori dalla portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. S24-Evitare il contatto con la pelle. S29-Non gettare i residui nelle fognature. S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S60-Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 – 77102 Ashdod (Israele)
Rappresentata in Italia da:
Makhteshim Agan Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod (Israele)
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
EURO TSA S.r.l.– Fornovo San Giovanni (BG)

Contenuto: 500 ml; 1 – 5 l

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali e da zone non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RENDER V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
RENDER V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-8 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
RENDER V.O.si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
RENDER V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore e utilizzare in tempi brevi la preparazione.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1 – 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1 + 0,5 l/ha: in caso di presenza di infestanti a foglia larga sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completarne lo spettro d'azione, impiegare RENDER V.O. in miscela con prodotti a base di, per esempio, dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione.

Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
L'impiego di geoinsetticidi a base di Chlorpyrifos e Teflutrin seguito da applicazioni di RENDER V.O. non interferisce sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con RENDER V.O. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina
RENDER V.O. può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."

14A00093

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2013.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Vista la richiesta n. 22709 del 19 novembre 2013 con la quale la società «Zeta Seeds Italia s.r.l.» ha comunicato il cambio di denominazione sociale a Meridiem Seeds Italia S.r.l.;

Vista la richiesta n. 22305 del 13 novembre 2013 con la quale la società «Sementi Dotto S.p.A.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con i decreti indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Decreto di iscrizione o rinnovo**	**Vecchio responsabile conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile conservazione in purezza**
Anguria	2701	Aypa	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Anguria	2703	Cialoma	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Anguria	2988	Daxi	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Anguria	3071	Sandita	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Anguria	3091	Tapas	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Cetriolo	3342	Zingaro	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2705	Thongal	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2709	Parioli	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2733	Catone	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2734	Trilussa	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2735	Romantica	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2897	Paisà	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2925	Cindarella	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	3322	Barbarella	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melanzana	2736	Gospel	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melanzana	3324	Frac	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melanzana	3325	Yelena	29/03/2013 (N. 6134) - G.U. N. 92 del 19/04/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melone	2737	Pietro	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melone	2895	Suazo	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melone	2896	Bambulè	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Melone	3320	Aris	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Peperone	2990	Fyorano	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Peperone	2991	Mujello	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2702	Peppedì	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2704	Thonyno	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2706	Orash	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.

Pomodoro	2707	Marros	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2708	Novelty	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2738	Sakalleo	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2739	Nekkar	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2740	Nerman	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2741	Pusher	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2742	Mister Red	22/02/2006 (N. 30946) - G.U. N. 60 del 13/03/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2893	Don Paco	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2894	Korado	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2992	Licobrix	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2993	Notaro	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3073	Capirex	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3084	Samarcanda	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3123	Uolli	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3321	Asap	06/02/2013 (N. 2193) - G.U. N. 52 del 02/03/2013	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2700	Gregory	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2763	Kussot	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2994	Petronio	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	3075	Gradisca	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds Italia S.r.l.
Pisello a grano rugoso	606	Rondo	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l., Sementi Dotto S.p.A., Blumen S.r.l., Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. S.p.A., Larosa Emanuele, De Corato Sementi, La Semiorto Sementi S.r.l.	Anseme S.r.l., Blumen S.r.l., Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. S.p.A., Larosa Emanuele, De Corato Sementi, La Semiorto Sementi S.r.l.

Indivia scarola	423	Gigante degli ortolani	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l., Sementi Dotto S.p.A., Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	Anseme S.r.l., Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Cicoria	218	A grumolo verde scuro	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l., Sementi Dotto Spa, Blumen S.r.l., Franchi Sementi S.p.A.	Anseme S.r.l., Blumen S.r.l., Franchi Sementi S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00061

DECRETO 16 dicembre 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo	Capitano	3362	A	Blumen s.r.l.
Finocchio	Diamante	3363	A	Blumen s.r.l.
Cavolo broccolo	Monty	3375	A	ISI sementi S.p.A.
Cavolo cappuccio bianco	Canton	3374	A	ISI sementi S.p.A.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà di specie ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Carciofo	Ernesto	3285	B	Agriseeds s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,16 dicembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00062

DECRETO 16 dicembre 2013.

Cancellazione di una varietà di riso dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto del 18 aprile 2012 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di riso «SP55» indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

specie: riso - codice SIAN: 11096 - varietà: SP55 - decreti iscrizione/rinnovo: decreto ministeriale 18 aprile 2008 - responsabile: «Lugano Leonardo S.r.l.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

14A00076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2013.

Dimissioni del commissario liquidatore della «Atlantide piccola soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Visto il dPR n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il d.m. del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il d.m. del 16 dicembre 2008, del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società cooperativa "Atlantide Piccola soc. coop. a.r.l." con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* c.c. ed è stato nominato il dr. Luigi Brughieri;

Considerato che il predetto dr. Luigi Brughieri non ha ottemperato alle disposizioni impartite con nota ministeriale del 14 giugno 2012 prot.0136970;

Tenuto conto che è stato dato avvio all'istruttoria, per la revoca dell'incarico ai sensi 8 legge 241/90 e all'art. 37 LF, con diffida del 9 gennaio 2013 prot. 0002806;

Preso atto della rinuncia all'incarico di commissario liquidatore formulata dal dr. Luigi Brughieri con nota del 12 febbraio 2013;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e non presenta attività immobiliari da liquidare;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata l'opportunità di revocare la figura del Commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte e per ragioni di economia per l'erario;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Luigi Brughieri, nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Atlantide Piccola soc. coop. a.r.l." con sede in Milano, C.F. 03602180964 costituita in data 19 giugno 2002, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la predetta, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00096

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edizioni del Mediterraneo società cooperativa giornalistica», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 18 ottobre 2013, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Edizioni del Mediterraneo Società cooperativa giornalistica» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 17 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edizioni del Mediterraneo Società cooperativa giornalistica», con sede in Napoli (codice fiscale 07147330638) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Formisano, nato a Pompei (Napoli) il 10 marzo 1981, domiciliato in Cercola (Napoli), via L. Giordano n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00099

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solidary H società cooperativa sociale a r.l.», in Casoria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Solidary H Società cooperativa sociale a r.l.» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 31 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, alla Camera di commercio e al Tribunale competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solidary H Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Casoria (Napoli) (codice fiscale 03506921216), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Asseni, nato a Napoli il 29 dicembre 1975 e domiciliato in Sant'Antimo (Napoli), via F. Lippi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00100

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P.S.A. - Cooperativa di aziende per i servizi associati società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 novembre 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «C.A.P.S.A. - Cooperativa di Aziende per i Servizi Associati Società Cooperativa in liquidazione» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 14 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 27 novembre 2013 ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.P.S.A. - Cooperativa di Aziende per i Servizi Associati Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (codice fiscale n. 02079490377), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il geom. Piervittorio Morsiani, nato a Bologna il 28 settembre 1950, ivi domiciliato in via dell'Arcoveggio, n. 74/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00101

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Girasole società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 16 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Girasole Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 19 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Girasole Società Cooperativa in liquidazione», con sede in San Bonifacio (VR) (codice fiscale n. 03131260238), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, ivi domiciliato in via Saval, n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00102

DECRETO 9 dicembre 2013.

Revoca del decreto 2 settembre 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Gestione Magazzini - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il d.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il d.m. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 (GU n. 240 del 12/10/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Gestione Magazzini - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata", con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la società ha provveduto, seppur tardivamente, a depositare i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2011 e 2012;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore del la cooperativa sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Gestione Magazzini – Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata" con sede in Roma, codice fiscale n. 10435911002, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00097

DECRETO 10 dicembre 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Bagatto Libri società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 marzo 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Bagatto Libri Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Bagatto Libri Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 07122980589, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00098

DECRETO 13 dicembre 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Gianetti S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 febbraio 1982, con il quale la Centrofin spa è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, in data 26 marzo 1982 ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla Gianetti spa;

Visto il D.M. in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura Gianetti spa i signori prof. Beniamino Caravita di Toritto ed il dott. Francesco Ruscigno;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 2010, con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Torino - sezione fallimenti - il bilancio finale, il conto della gestione, il piano di riparto fra i creditori nonché la relazione del Comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza in data 17 giugno 2013, con la quale i Commissari liquidatori in carica, hanno comunicato di avere depositato presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di Torino n. 369 libretti postali giudiziari aperti a nome dei creditori risultati irreperibili e pertanto hanno chiesto che venga dichiarata chiusa la procedura in oggetto;

Ritenuto di poter procedere alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge del 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Gianetti spa in amministrazione straordinaria con sede legale in Torino, Corso Palermo, 44.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 13 dicembre 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
AGRÒ

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A00063

DECRETO 13 dicembre 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Centroimmobiliare S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 febbraio 1982 con il quale la Centrofin spa è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa in data 20 luglio 1982, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla Centroimmobiliare spa;

Visto il D.M. in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura Centroimmobiliare spa i signori prof. Beniamino Caravita di Toritto ed il dott. Francesco Ruscigno;

Visto il proprio provvedimento in data 6 luglio 2012, con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Torino - sezione fallimenti - il bilancio finale, il conto della gestione, il piano di riparto fra i creditori nonché la relazione del Comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza in data 26 giugno 2013, con la quale i Commissari liquidatori in carica, hanno chiesto che venga dichiarata chiusa la procedura in oggetto;

Ritenuto di poter procedere alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge del 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Centroimmobiliare spa in amministrazione straordinaria con sede legale in Torino, Corso Palermo, 44.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 13 dicembre 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
AGRÒ

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A00064

DECRETO 13 dicembre 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Immobiliare Liquigas S.r.l..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la Liquichimica Ferrandina spa (società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, in data 5 giugno 1980 ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Immobiliare Liquigas srl;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, sono stati nominati gli attuali commissari liquidatori nella procedura Immobiliare Liquigas srl i sign. prof. Beniamino Caravita di Toritto ed il dott. Francesco Ruscigno;

Tenuto conto che è stato approvato il bilancio finale di liquidazione unitamente al riparto finale di liquidazione depositati, presso la competente Cancelleria del Tribunale fallimentare di Milano in data 19 settembre 2006;

Vista l'istanza 01/2012 in data 16 novembre 2012, successivamente integrata con note del 29 gennaio e 22 aprile 2013, con la quale i Commissari liquidatori in carica, hanno chiesto che venga dichiarata chiusa la procedura in oggetto;

Vista la nota in data 29 gennaio 2013 delle SS.VV. nella quale si mette in evidenza un accantonamento di € 145.000,00 a fronte di un contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione con la Banca Monte Paschi di Siena;

Ritenuto di potere applicare, nella fattispecie in esame, l'art. 117 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 contenente le disposizioni circa la «Ripartizione finale» e pertanto di disporre la chiusura della procedura previo accantonamento della somma di cui sopra;

Visto l'art. 6 del decreto-legge del 30 gennaio 1979 n. 26;

Decreta:

Art. 1.

In riferimento al contenzioso pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione con la Banca Monte Paschi di Siena si dispone che, previe autorizzazioni di questa Amministrazione, in caso di soccombenza della procedura la somma di cui sopra — nelle more depositata a cura dei commissari liquidatori su libretto nominativo cointestato ai medesimi commissari liquidatori — sarà versata alla ricorrente ovvero in caso contrario distribuita, mediante un supplemento di riparto, agli altri creditori ammessi secondo le prelazioni riconosciute e le quote proporzionalmente spettanti. Le operazioni in parola saranno seguite sempre dai medesimi commissari senza la corresponsione di alcuna retribuzione aggiuntiva.

Art. 2.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Immobiliare Liquigas srl in amministrazione straordinaria con sede legale in Milano - Via Salomone, 61.

Art. 3.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura comprese quelle previste dagli artt. 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 13 dicembre 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
AGRÒ

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A00065

DECRETO 17 dicembre 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Gruppo di ricerca e progettazione teatrale società cooperativa», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (GU n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Gruppo di ricerca e progettazione teatrale società cooperativa", con sede in Roma;

Tenuto conto che la cooperativa sopra indicata aveva provveduto a depositare presso la competente Camera di Commercio i bilanci d'esercizio relativi agli anni dal 2006 al 2011, in data precedente il provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Gruppo di ricerca e progettazione teatrale società cooperativa", con sede in Roma, codice fiscale n. 07137420589, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00103

DECRETO 23 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'organismo ConCert S.r.l., in Roma, ad operare in qualità di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditammo in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA", quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA, il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società «ConCert S.r.l.» del 20 novembre 2013, prot. n. 190553 volta ad operare quale ispettorato degli utilizzatori, di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Visto il decreto direttoriale di autorizzazione rilasciato alla medesima società e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2010, avente quindi scadenza il 31 agosto 2013;

Preso atto dell'avvio dell'*iter* di accreditamento presso ACCREDIA;

Acquisito l'impegno da parte di «ConCert S.r.l.» ad operare quale ispettorato degli utilizzatori esclusivamente sugli impianti dislocati sul territorio nazionale dal gruppo industriale «ENEL S.p.a.»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «ConCert S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, è autorizzata, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti dislocati, sul territorio nazionale, dal gruppo industriale «ENEL S.p.a.».

2. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è quello acquisito agli atti della Direzione generale.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad ACCREDIA.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2014 ed è notificata alla Commissione europea.

7. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

14A00087

DECRETO 23 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in Livorno, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi delle direttive 2009/105/CE (recipienti semplici a pressione) e 2009/142/CE (apparecchi a *gas*).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Viste le direttive, 2009/105/CE concernente i recipienti semplici a pressione e 2009/142/CE relativa agli apparecchi a gas;

Viste le istanze della società ANCCP Certification Agency Srl, acquisite il 4/11/2013 al n. 179409 per la direttiva apparecchi a gas ed al n. 179459 per la direttiva recipienti semplici a pressione volte al trasferimento delle autorizzazioni rilasciate alla società ANCCP – Agenzia Certificazione Componenti e Prodotti srl, con sede a Livorno via Nicolodi 43/1;

Considerato che con atto del notaio Gianluca Grosso del distretto notarile di Livorno la società ANCCP srl, cedente, ha trasferito alla società ANCCP Certification Agency Srl tutte le attività per cui quest’ultima si avvarrà della identica struttura amministrativa e tecnico operativa della società cedente tra cui il personale, la strumentazione e che i documenti utili all’esercizio delle attività tra cui polizza assicurativa, contratti di locazione e convenzioni con i laboratori sono stati volturati a nome della richiedente;

Ritenuto opportuno con unico decreto direttoriale ricognitivo delle autorizzazioni in corso procedere al trasferimento delle medesime autorizzazioni della società cedente alla società cessionaria;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. All’Organismo ANCCP Certification Agency Srl, con sede legale in via Nicolodi, 43/1 - 57121 Livorno, vengono trasferite le autorizzazioni concesse per le direttive in premessa.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. L’organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.

L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alle direttive citate o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

14A00095

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Opere complementari del centro intermodale di Segrate - potenziamento della strada provinciale 103 «Antica di Cassano»: viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate (1° lotto - 2º stralcio). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 62/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1, della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1, della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, tra gli hub interportuali, l'hub interportuale (centro intermodale) di Segrate, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Regione Lombardia, le "Opere complementari del Centro intermodale di Segrate";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito del "Hub interportuale di Segrate" - tra gli hub interportuali - le "opere complementari del centro intermodale (1° lotto, 2° stralcio)";

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che conferma, nella tabella 0 "Programma infrastrutture strategiche", l'intervento "Hub interportuale Segrate" (centro intermodale di Segrate);

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia, sottoscritta in data 11 aprile 2003;

Visto il decreto emanato dai Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 febbraio 2009 tra Provincia di Milano, Regione Lombardia, Comune di Segrate e la società privata I.B.P. S.r.l., approvato con decreto del Presidente di Giunta Regionale 22 maggio 2009, n. 5095, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della legge Regionale n. 2/2005 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 4° Supplemento Straordinario al n. 21, in data 29 maggio 2009;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista le note 5 agosto 2013, n. 25426, e 6 agosto 2013, n. 25554, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e successivamente integrato la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo in approvazione;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 25735, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del punto "Programma Infrastrutture Strategiche - Provincia di Milano potenziamento della strada provinciale 103 "Antica di Cassano" I lotto - 2° stralcio";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 agosto 2013, n. 25813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito al progetto definitivo in esame;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 3342, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che nel corso della seduta del Comitato il Vice Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto che l'efficacia della presente delibera fosse condizionata all'impegno da parte della Provincia di Milano e del comune di Segrate a stanziare i relativi fondi di competenza in bilancio;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo in esame, predisposto dalla Provincia di Milano, che si inserisce all'interno dell'opera di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" (Cassanese), opera complementare al centro intermodale di Segrate, si snoda in direzione ovest - est nel territorio provinciale di Milano e nei territori comunali di Segrate e Pioltello e si articola in tre lotti funzionali:

Lotto 1: diviso in due stralci, di cui il primo riguarda il completamento del tratto della variante alla Strada Provinciale n. 103 dallo svincolo di Lambrate della tangenziale est allo svincolo di ingresso est del centro intermodale di Segrate e il secondo, quello in esame, riguarda la riqualificazione ed il potenziamento della Strada Provinciale n. 103 da Milano a Melzo con variante esterna agli abitati di Segrate e Pioltello;

Lotto 1B: prevede un nuovo tracciato a quattro corsie che collega lo svincolo di Milano Oltre e la Strada Provinciale 14 "Rivoltana" e un tratto di ammodernamento a quattro corsie nella zona limitrofa allo svincolo;

Lotto 2: prevede l'ammodernamento in sede a quattro corsie, tra la fine del Lotto 1 e l'innesto sulla Strada Provinciale n. 13/39 "Cerca" in comune di Melzo ed è inserito in un più ampio progetto relativo alla realizzazione del collegamento autostradale Brescia - Bergamo - Milano (Bre.Be.Mi.);

che il progetto della tratta stradale in questione è finalizzato a garantire un adeguato accesso stradale al centro intermodale di Segrate, che si trova nell'impossibilità di funzionare a regime data la mancanza di infrastrutture di collegamento alla rete stradale principale;

che l'intervento è inoltre diretto a completare la circonvallazione dell'abitato di Segrate e a garantire un'adeguata accessibilità verso Milano dal sistema dei nuovi assi stradali della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) e dell'autostrada Milano - Bergamo - Brescia (Bre.Be.Mi.);

che il soggetto aggiudicatore, Provincia di Milano, ha trasmesso, con nota 19 dicembre 2003, n. 238495/1177/99, il progetto definitivo dell'opera in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Regione Lombardia e, con nota 6 maggio 2004, n. 116166/1177/99, al Ministero per i beni e le attività culturali;

che il soggetto aggiudicatore ha pubblicato il 26 aprile 2004 gli avvisi ai fini della procedura di VIA sui quotidiani Corriere della Sera e Sole 24 Ore, e il 6 luglio 2005 gli avvisi ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani Il Giorno e La Repubblica;

che in data 25 gennaio 2006 il progetto definitivo dell'intervento è stato esaminato in Conferenza di Servizi;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha comunicato, in sede di Conferenza di Servizi, che la procedura V.I.A. speciale si è conclusa con l'espressione, in data 19 aprile 2005, di parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni da parte della Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 24 marzo 2006, n. 5891, ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ex articoli 16, 17 e 18, del decreto legislativo n. 190/2002, in ragione di alcuni rilievi, attinenti principalmente al rispetto della disciplina di tutela prevista dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di Milano e all'interferenza con alcuni canali irrigui;

che la Regione Lombardia, con delibera di Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. VII/18466, ha espresso parere favorevole relativamente agli aspetti tecnico-trasportistico, ambientale e urbanistico;

che sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi i pareri delle altre Amministrazioni interessate e degli Enti gestori delle interferenze;

che, con nota 8 ottobre 2009, n. 212944, la Provincia di Milano ha segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avere, in data 25 febbraio 2009, congiuntamente alla Regione Lombardia e al Comune di Segrate, sottoscritto con la società IBP S.r.l. un accordo di programma, approvato con decreto del Presidente di Giunta Regionale 22 maggio 2009, n. 5095, per la definizione e il coordinamento degli interventi commerciali previsti all'interno delle aree c.d. "ex Dogana" nel comune di Segrate e degli interventi infrastrutturali connessi al centro intermodale di Segrate;

che la Provincia di Milano ha inviato al Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 17 maggio 2013, n. 128310, integrazioni progettuali, che non modificano il tracciato principale né dal punto di vista planimetrico né dal punto di vista altimetrico, al fine di superare l'originario parere negativo del citato Ministero;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare in data 26 novembre 2012 gli avvisi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle sopra dette integrazioni progettuali, su due quotidiani a tiratura nazionale;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, avendo acquisito i pareri favorevoli delle rispettive Soprintendenze, ha emesso, con nota 5 agosto 2013, n. 20902, parere favorevole con prescrizioni, a integrale sostituzione del parere negativo precedentemente rilasciato;

che la Regione Lombardia, con nota 24 luglio 2013, n. 40236, ha dichiarato che, avendo tra l'altro acquisito l'assenso del comune di Segrate, le minime integrazioni progettuali introdotte risultano migliorative, consentendo la salvaguardia delle preesistenze storiche, e non sono tali da comportare impatti negativi sotto il profilo sia ambientale che localizzativo, confermando pertanto la propria valutazione favorevole, già espressa con delibera di Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. VII/18446;

che il Comune di Pioltello, con nota 25 luglio 2013, n. 27628, ha comunicato alla Provincia di Milano che le integrazioni apportate al progetto definitivo consentono la condivisione dello stesso, confermando la necessità di prevedere nella rotatoria di collegamento con il quartiere di "Milano oltre" nel comune di Segrate un braccio di collegamento con via Grandi nel Comune di Pioltello, al fine di poter servire la zona industriale del Comune stesso;

che gli elaborati relativi agli espropri sono contenuti nei seguenti documenti di progetto:

Piani particellari: SI033P-PD-ES0001, SI033P-PD-ES0002;

Elenco ditte: SI033P-PD-ES00004, SI033P-PD-ES00004A, SI033P-PD-ES00004A1; SI033P-PD-ES00004A2;

che gli elaborati relativi alle risoluzioni delle interferenze sono contenuti nei seguenti documenti di progetto:

Cronoprogramma risoluzione interferenze: PD-PG CR 01;

Risoluzione e schede interferenze: PD-IN 00 03;

che, nel periodo intercorrente tra la stipula del citato accordo di programma e il maggio 2013 la Provincia di Milano ha interloquito con i soggetti interferiti risolvendo la problematica delle interferenze sia dal punto di vista realizzativo che per quanto riguarda i costi, ha inoltre aggiornato i costi relativi agli espropri adeguandoli alla normativa vigente in materia e ha rivisto il quadro economico con l'applicazione dei prezzi correnti all'anno 2012;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, tenendo conto in particolare delle ulteriori prescrizioni riportate nel parere espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali nella citata nota 5 agosto 2013, n. 20902, e nel parere formulato dal Comune di Pioltello con nota 25 luglio 2013, n. 27628;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato che gli eventuali costi derivanti dalla necessità di ottemperare alle sopra citate ulteriori prescrizioni verranno coperti utilizzando parte dell'importo appostato nelle somme a disposizione a titolo di imprevisti nell'ambito del quadro economico dell'intervento.

Sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è la Provincia di Milano;

che il tempo per l'esecuzione dei lavori è stimato in un massimo di 700 giorni.

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento in esame è pari a 123,5 milioni di euro comprensivi di IVA, di cui € 65.353.000 per lavori e oneri per la sicurezza € 58.147.000 per somme a disposizione;

che il suddetto importo tiene già conto degli oneri derivanti dalle prescrizioni, delle integrazioni progettuali apportate e dell'adeguamento dei costi di costruzione e di quelli relativi agli espropri;

che la copertura finanziaria dell'intero intervento, come risultante dal sopra citato accordo di programma 25 febbraio 2009, è così prevista:

14 milioni di euro: Regione Lombardia;

14 milioni di euro: Provincia di Milano;

10,5 milioni di euro: Comune di Segrate;

85 milioni di euro: Soggetto privato (IBP S.r.l., ora Westfield Milan);

che il citato accordo di programma tra Provincia di Milano, Regione Lombardia, Comune di Segrate e la società IBP S.r.l. prevede, tra l'altro, che il contraente privato IBP S.r.l., oltre a co-finanziare la realizzazione dell'intervento in questione fino ad un limite massimo di 85 milioni di euro, anticipi le somme a carico degli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune di Segrate), i quali sono tenuti a restituirle entro due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo;

che il Ministero istruttore richiede l'inserimento di una prescrizione, a garanzia del finanziamento del progetto all'esame, consistente nell'obbligo da parte del soggetto privato, sottoscrittore del sopra citato accordo di programma, di fornire alla Provincia di Milano garanzia bancaria first cali relativa all'importo di 85 milioni di euro di cui all'impegno sottoscritto, nonché analoga garanzia per l'importo di 38,5 milioni di euro, relativamente all'impegno assunto di anticipare tale importo di competenza degli Enti territoriali.

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo dell'intervento "Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto - 2° stralcio" di cui alla precedente presa d'atto.

La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 123,5 milioni di euro, comprensivi di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, inclusa la sopra citata prescrizione relativa all'obbligo da parte del soggetto privato di fornire alla Provincia di Milano garanzie bancarie first call, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

1.4 Le raccomandazioni citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella 2ª parte del richiamato allegato 1. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185, del decreto legislativo n. 163/2006.

2.3 La Provincia di Milano darà riscontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'avvenuta formalizzazione delle garanzie fideiussorie di cui alla prescrizione n. 1 del sopra citato allegato 1 entro 30 giorni dalla formalizzazione medesima.

2.4 L'efficacia della presente delibera è condizionata all'iscrizione in bilancio da parte della Provincia di Milano e del Comune di Segrate delle risorse di competenza, pari rispettivamente a 14 e 10,5 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato documentazione, che assicuri l'ottemperanza della presente prescrizione.

2.5 Entro il 30 settembre 2013 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà confermare che le integrazioni progettuali apportate successivamente alla Conferenza di servizi del 25 gennaio 2006 non sono tali da modificare il parere V.I.A. rilasciato in data 19 aprile 2005.

2.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il primo atto integrativo del citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 18 marzo 2010 tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Segrate e Soggetto privato.

2.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.8 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.9 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 269

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). OPERE COMPLEMENTARI DEL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - POTENZIAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 103 "ANTICA DI CASSANO". VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE (1° LOTTO - 2° STRALCIO).

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI

Prescrizioni di carattere generale

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale* il Soggetto privato, sottoscrittore dell'Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 5095 in data 22 maggio 2009, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, della legge regionale n. 2/2003 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 4° Supplemento Straordinario al n. 21, in data 29 maggio 2009, dovrà fornire alla Provincia di Milano la garanzia bancaria first cali, nei modi previsti nell'accordo di programma citato in premessa, relativa all'importo di 85 milioni di euro di cui all'impegno sottoscritto, nonché analoga garanzia per l'importo di 38,5 milioni di euro, relativamente all'impegno assunto di anticipare fino a collaudo l'importo di competenza degli Enti territoriali.

Prescrizioni di carattere tecnico in fase progettuale

2. Siano concordati con le competenti Autorità i parametri di riferimento per la progettazione esecutiva delle opere di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma (tempo di ritorno, ecc.).

3. Sia verificata con le competenti Autorità l'idoneità dei recapiti a smaltire le acque di piattaforma collettate.

4. Sia verificato con le competenti Autorità il rischio connesso con le difficoltà di smaltimento delle precipitazioni nevose.

5. Con riguardo all'incrocio con via S. Francesco in Pioltello, qualora dovessero verificarsi, contrariamente a quanto previsto nello studio del traffico, ripetuti e consistenti fenomeni di congestione e accodamenti nel periodo compreso tra l'entrata in esercizio della tratta in questione e i potenziamento della Cassanese previsto nell'ambito del progetto di collegamento diretto Milano Brescia: predisporre un intervento volto ad aumentare la capacità di deflusso del traffico in corrispondenza dell'incrocio con via S. Francesco in Pioltello (p. es. mediante una rotatoria di adeguata capacità).

6. Con riguardo al pozzo la cui realizzazione è prevista in corrispondenza della viabilità in progetto (zona Gabbadera) si ritiene di doverne prescrivere la realizzazione nell'ambito dei lavori di costruzione della strada in un sito vicino, da concordare mediante una convenzione tra CAP Gestione S.p.A. e Provincia di Milano.

7. Con riguardo alle modifiche indotte al tracciato di via Cellini in Segrate siano condotte in fase di progetto esecutivo le verifiche necessarie ad assicurare la percorribilità del nuovo tracciato da parte dei mezzi di trasporto pubblico e a introdurre curve meno pronunciate, anche in considerazione dell'alta frequentazione della via, che costituisce il principale asse di collegamento alla stazione ferroviaria.

8. Tener conto, nell'ambito della procedura di esproprio, di eventuali finanziamenti comunitari assegnati agli imprenditori agricoli.

9. Verificare che il tracciato non interessi le zone di tutela assoluta delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 258/00.

10. Il Progetto Esecutivo dovrà verificare che l'attuazione di eventuali interventi nelle zone di rispetto sia conforme alle disposizioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto", approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693.

11. Il Progetto Esecutivo dovrà accertare le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative che la realizzazione dell'opera in questione può comportare (opere interrate e scavi in trincea) sul regime delle falde acquifere, nonché un'analisi delle problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine della scelta delle migliori soluzioni da adottare.

12. Il Progetto Esecutivo dovrà contenere una verifica di dettaglio dei pozzi interferiti, esistenti e in progetto, con particolare riferimento alla previsione di un pozzo per il prelievo d'acqua potabile prevista in prossimità della cascina Gabbadera in comune di Pioltello (in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/99 e succ. mod. e dalla Dgr 10 aprile 2003 n. 7/12693). Tale verifica dovrà prevedere, se necessarie, le misure di mitigazione atte a garantire lo standard di servizio esistente e previsto.

13. Il Progetto Esecutivo dovrà predisporre gli indispensabili profili altimetrici relativi alla rete irrigua consortile e privata (vedi adacquarci) che viene deviata e/o interferita, con lo scopo di definire e verificare le dimensioni dei manufatti idraulici che verranno proposti nel progetto esecutivo.

14. Il Progetto Esecutivo dovrà effettuare preliminarmente un attento censimento delle aziende agricole interferite. Tale ricognizione dovrà essere completata dalle analisi e da tutte le valutazioni necessarie a definire, in modo puntuale, le sofferenze dei comparti e possibili interventi di riqualificazione. A tal proposito si segnalano incoerenze di dati significativi delle ditte (foglio e mappali), tra quelli riportati dagli elenchi degli immobili interessati da esproprio dei Comuni di Segrate e Pioltello e quelli indicati nelle tavole del Piano Particellare d'Esproprio.

15. Il progetto esecutivo dovrà contenere un progetto di dettaglio relativo a tutte le strutture di protezione acustica previste.

16. Valutare preventivamente e congiuntamente con il Consorzio Acque Potabili (CAP) la soluzione tecnica attuabile, per i tratti in cui l'infrastruttura in progetto interferisce con i collettori consortili che recapitano i reflui agli impianti di depurazione, rilevati a seguito di verifiche congiunte con il CAP Milano in località dogana del comune di Segrate e in prossimità della cascina Gabbadera in Comune di Pioltello.

17. Confermando la necessità di prevedere nella rotatoria di collegamento con il quartiere di “Milano oltre” (Segrate) un braccio di collegamento con via Grandi nel Comune di Pioltello, già pianificata urbanisticamente nel PGT vigente, al fine di poter servire la zona industriale del Comune stesso.

Prescrizioni di carattere tecnico in fase di cantierizzazione

18. Sia anticipata nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

19. Garantire in fase di esecuzione dei lavori, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all’attività dei previsti cantieri, la tutela delle acque superficiali e delle falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento, nonché la salvaguardia del reticolo idrografico naturale ed artificiale per non comprometterne la funzionalità (condizioni di deflusso e operazioni di controllo e manutenzione).

20. Poiché le aree di cantiere sono state collocate in ambiti di rilevanza paesistica e vicino a nuclei abitati, tenendo in considerazione le esigenze logistiche che hanno forzato tale scelta, definire meglio, per le aree di cantiere, le misure di protezione elencate nella relazione di progetto, quali effettivamente adottate per l’abbattimento delle polveri e del rumore, prodotte dalle attività interne e dalla movimentazione dei materiali su mezzi pesanti da e per il cantiere.

21. In riferimento all’impatto acustico precisare, all’interno delle aree di cantiere, l’organizzazione dell’impianto tenendo in considerazione, con priorità assoluta, la tutela di tutte le aree esterne dalle emissioni moleste prodotte dalle attività di cantiere.

22. Per le attività di cantiere particolarmente rumorose per le quali la vigente legislazione permette la possibilità di richiedere deroga ai limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, adottare tutte le precauzioni necessarie a contenere il rumore nei limiti di legge utilizzando, laddove necessario, anche strutture di protezione acustica.

23. Nel trattamento del materiale, i processi dei lavori meccanici dovranno prevedere l’agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale e la movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi.

24. Nelle opere di pavimentazione e impermeabilizzazione i processi dei lavoro termici e chimici dovranno prevedere l’impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti e l’impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.

25. Il carico dei mezzi di trasporto dovrà essere ottimizzato e, per il materiale sfuso, si dovranno preferire mezzi di grande capacità per ridurre il numero di veicoli in circolazione; comunque la velocità sulle piste di cantiere dovrà essere limitata a 30 km/h.

26. Per contenere la polverosità, si dovrà provvedere alla periodica bagnatura dell’area di cantiere e delle strade di cantiere, nonché dei cumuli di materiali di scavo stoccati all’aperto e, in uscita dal cantiere, dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersioni polverose lungo i percorsi stradali.

27. I mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili.

28. I riempimenti dovranno essere fatti privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni.

29. Cemento e altri materiali di cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d’emissione di IOmg/Nmc. Tali filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell’efficienza.

30. Il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, dovrà essere protetto da barriere, umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s, con possibile sospensione dei lavori in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con idonee misure (es. copertura con stuoie/teli).

31. Eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter.

32. Dovrà essere prevista l’adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall’autocisterna al serbatoio di stoccaggio mentre, durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi, dovranno essere utilizzati sistemi d’erogazione dotati di tenuta sui serbatoi, con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.

33. Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Occorre impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico), mentre le macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo (< 50 *ppm)*, e comunque le macchine operanti nelle aree di cantiere dovranno essere conformi alle Direttive 97/67/CE.

34. Per lavori con macchine per la lavorazione meccanica dei materiali ad alta produzione di polveri (es. mole, smerigliatrici) andranno adottate misure di riduzione delle polveri (bagnare, captare, *ecc)*.

35. L’impianto di betonaggio dovrà essere provvisto di schermature e accorgimenti atti a contenere le emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e il carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi, mentre gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati a un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto. Punti di emissione a breve distanza (< 50 *m)* da aperture di locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta.

36. Per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti occorre seguire le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo, formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico, copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico, sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.

37. Al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, nel delimitare le due aree di cantiere, si dovrà far uso di pannelli o schermi mobili e di barriere antipolvere e dovranno essere minimizzate le interferenze impattanti tra i cantieri e la viabilità esistente.

Prescrizione di carattere ambientale

38. Siano sviluppati tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni.

39. Sia sviluppato, per gli interventi di mitigazione, quanto indicato nello Studio di Impatto Ambientale e nelle sue integrazioni.

40. Vengano sviluppate le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in Progetto, applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento “Atlante delle opere di sistemazione dei versanti” dell’APAT, 2002, il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica” della Regione Lombardia, 2000, il “Manuale di Ingegneria Naturalistica” della Regione Lazio, 2001.

41. Nell’area compresa tra il km 1+450 e lo svincolo di Milano Oltre, interessata dal fontanile Borromeo, sia prevista come compensazione ambientale la destinazione a verde, prevedendo altresì, esternamente al perimetro dell’area, le necessarie misure di ricucitura paesistica con il territorio agricolo e la creazione delle connessioni ecologiche con le aree limitrofe.

42. Sia prevista la riconnessione ecologica e funzionale degli ecosistemi, tutelando la biodiversità dell’idrografia superficiale, in accordo con gli Enti Parco e i Consorzi di Bonifica, mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone, assumendo come riferimento la rete ecologica delle Province interessate.

43. Siano utilizzati mezzi d’opera omologati per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico.

44. Sia assicurato l’inserimento paesaggistico delle opere di mitigazione acustica, privilegiando le barriere acustiche integrate con barriere a verde.

45. Siano adottati provvedimenti atti a mantenere l’emissione delle polveri di cantiere entro limiti ammissibili, anche provvedendo a stabilizzare o pavimentare la viabilità provvisoria.

46. Sia precisato che l’importo complessivo dell’opera comprende anche i costi del monitoraggio ambientale e di realizzazione degli interventi relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

47. Prevedere la ricostruzione e l'implementazione della rete idrografica minore (gestita dal Consorzio di Bonifica Est - Ticino Villoresi) interferita dal progetto insieme ai fontanili Borromeo, Simonetta e Marcellino e ad alcuni pozzi, al fine di mantenere la continuità, il regime e la qualità delle acque del reticolo idrografico. A tal fine, dovrà essere elaborato un progetto di riconnessione ecologica ed idraulica, che tenda al miglioramento funzionale degli ecosistemi ed all'incremento della funzione ecologica, della biodiversità dei corridoi fluviali e della connettività ecologica diffusa della rete idrica. Tale progetto, da redigersi in collaborazione con gli Enti Parco ed il Consorzio di Bonifica Est - Ticino Villoresi, dovrà prevedere la sostituzione delle specie vegetali non autoctone con specie vegetali autoctone dell'area, assumendo come riferimento la rete ecologica delle Province interessate.

48. Sia predisposto quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

49. Si dovrà garantire la tutela e la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti durante l'esecuzione dei lavori, mediante un'attenta progettazione delle opere provvisionali, che dovranno consentire il sufficiente adacquamento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile - 20 settembre e 10 novembre - 28 febbraio) ed il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l'anno, con l'indicazione delle vie d'acqua alternative atte a mitigare gli impatti sulla rete irrigua in esercizio, in relazione al temporaneo accumulo di acque aventi diversa provenienza e alla diversione delle colature e delle acque di supero.

50. Si dovrà concordare con il Consorzio competente per il territorio le modalità di prelievo idrico per scopi diversi dall'idropotabile e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche.

51. Si dovrà individuare l'Organismo o l'Ente che dovrà provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria di tutte le opere che verranno realizzate sui corsi d'acqua interferiti sia dalla costruenda strada sia dalla rete viaria che verrà modificata a seguito di tale opera.

52. Tutte le opere consortili interferite che verranno demolite o danneggiate durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate secondo le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio di Bonifica.

53. Si dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali interferiti ed interessati dal transito dei mezzi pesanti per le lavorazioni, per il trasporto di inerti dalle cave ai cantieri e per lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi. Tali documenti saranno redatti in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate.

54. In riferimento alle aziende intercettate le cui aree di proprietà risultano frazionate in modo tale che le attività produttive non possano essere più economicamente convenienti si dovrà verificare, con i proprietari e/o affittuari e i soggetti o Enti interessati, la possibilità di acquisizione dei lotti residui, che dovranno riguardare, in particolare, le aree intercluse, destinando l'area a riqualificazione agro-forestale.

55. Si dovrà garantire in ogni modo agli operatori agricoli ed ai loro mezzi di accedere ai fondi rurali interclusi dal tracciato stradale e/o separati dal complesso aziendale. A tal fine si suggerisce di prevedere, laddove possibile, la realizzazione dei passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica.

56. Si dovrà prevedere la realizzazione di fasce di protezione arborea e arbustiva di profondità adeguata tra l'infrastruttura stessa e le aree agricole.

57. Il progetto esecutivo dovrà prevedere anche sistemazioni paesaggistiche degli ambiti attraversati dalla nuova viabilità, ponendo una particolare attenzione alla salvaguardia dei caratteri dei corridoi ecologici esistenti e dei proposti PLIS previsti dal vigente PTC della Provincia di Milano a protezione delle aree agricole attraversate dal tracciato in oggetto.

58. Si dovrà prevedere la costituzione di una rete ecologica che salvaguardi e implementi gli elementi ancora esistenti sul territorio (siepi, filari, alberi isolati, vie d'acqua) e la realizzazione di ecodotti per il passaggio della fauna. A tal proposito si segnala la necessità di un collegamento con le aree a nord interessate dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Le Cascine".

59. Si dovrà preservare la continuità dei corsi d'acqua e dei singoli elementi interferiti dal tracciato stradale, con particolare riferimento a fontanili e pozzi, che rappresentano una peculiarità idrogeologica ed idrologica di valore ed interesse storico, oltre che fondamentale elemento nell'equilibrio idraulico-irriguo.

60. Adottare opportune misure di mitigazione atte a salvaguardare la cascina Gabbadera e l'abitato di Rugacesio di Sopra, tenendo conto della presenza di una testa di fonte fittamente boscata.

61. Prevedere, nei tratti in rilevato e/o trincea, il modellamento delle scarpate con pendenze tali da ridurre l'occupazione di suolo agricolo.

62. Assicurare la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive e erbacee, di nuovo impianto, su cui il Proponente dovrà effettuare una verifica nei cinque anni successivi alla semina, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanza. Inoltre, dovrà essere stipulata una convenzione permanente con gli Enti Locali interessati o con gli agricoltori, onde assicurare nel tempo la vita delle essenze poste a dimora.

63. Prevedere interventi puntuali di ricostruzione del paesaggio agrario, con particolare attenzione a quello storico, adeguando, di conseguenza, le dotazioni finanziarie necessarie alla realizzazione di tali misure.

64. Prevedere idonee strutture atte a garantire condizioni acustiche compatibili con la residenza presso l'abitato di Rugacesio di Sopra e la Cascina Gabbadera.

65. Prevedere l'istallazione di adeguate barriere antirumore nei tratti compresi:

tra la fine della galleria artificiale (km 1+113) e lo svincolo di Milano Oltre (km 1+950);

tra il cavalcavia di svincolo (km 2+927.25) ed il confine comunale tra Segrate e Pioltello, a protezione degli insediamenti residenziali esistenti e previsti. Inoltre sia prevista, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio, l'installazione di adeguate barriere antirumore presso l'abitato di Rugacesio di Sopra e nel tratto tra il km 1+230 e il km 1+420 lato Nord (Segrate).

66. Il gestore dell'infrastruttura dovrà occuparsi della manutenzione delle opere di mitigazione provvedendo a sostituire le parti deteriorate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare dell'azione mitigante nel tempo.

67. Prevedere la quantificazione delle aree da disboscare, l'individuazione delle corrispettive superfici da rimboschire e recuperare e i siti dove effettuare le relative compensazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal di n. 227/2001 e della dgr n. 13900 del 1° agosto 2003.

68. Prevedere la crono-programmazione delle misure di compensazione, da ultimarsi, di norma, prima dell'entrata in esercizio della nuova infrastruttura stradale.

69. Prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio acustico post operam finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore, l'efficacia delle misure di mitigazione ed il dimensionamento e la progettazione di ulteriori misure mitigative, qualora necessarie. Il programma di monitoraggio dovrà contenere l'indicazione dei punti e delle modalità di misura e specificare le durata del monitoraggio (da determinarsi in funzione della numerosità e complessità delle misure da eseguire). Il programma di monitoraggio, secondo quanto previsto dalla Dgr 7/8313, dovrà, inoltre, essere inviato al Comune ed alla struttura dell'ARPA territorialmente competenti per le valutazioni di adeguatezza.

70. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata al Comune ed alla struttura dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante gli esiti dell'attività di monitoraggio, le valutazioni di conformità rispetto ai limiti di rumore e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari per Conseguire il rispetto dei limiti di rumore, nonché dei tempi di attuazione dei medesimi.

71. Dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti sia prima dell'intervento sia nella fase di cantiere e di esercizio e i dati dovranno essere trasmessi all'ARPA per la loro validazione. La strumentazione di monitoraggio dovrà essere concordata con TARPA, insieme all'individuazione delle aree in esame e alle caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali l'uso di laboratorio mobile e centraline fisse, i manuali di gestione, i parametri d'analisi, le procedure per completare il monitoraggio, comprendendo anche le misure di mitigazione.

72. Si dovrà prevedere il divieto dell'alterazione della testa e dell'asta dei fontanili "Borromeo" e Simonetta e la tutela e la valorizzazione della roggia Volpina, evitando interruzioni e alterazioni di tracciato, come indicato nel PTC della Provincia di Milano.

73. Il Progetto Esecutivo dovrà definire le tipologie e le localizzazioni di tutti gli attraversamenti, in sottopasso e/o in sovrappasso, in funzione del tracciato stradale e delle caratteristiche di portata degli elementi della rete irrigua (cavi, canali, rogge, etc.) e del loro sviluppo, nonché nel rispetto delle norme vigenti.

74. Verificare i riferimenti utilizzati nello SIA alla luce delle disposizioni del dpr 30 marzo 2004 n. 142, entrato in vigore il 16 giugno 2004, che definisce il regime dei limiti di rumore delle infrastrutture stradali, adeguandoli laddove essi risultassero meno conservativi dei limiti imposti dal dpr. In particolare, andranno considerati i casi in cui è stato utilizzato un riferimento superiore ai 65 dB(A) diurni ed ai 55 dB(A) notturni ed andrà verificata l'eventuale presenza di recettori particolarmente sensibili secondo la definizione del dpr sopra citato.

Prescrizioni di carattere archeologico e paesaggistico

75. Tutti i lavori che comporteranno movimenti di terra, sia in fase di scotico, sia in quella di sterro, dovranno essere sempre condotti con assistenza archeologica effettuata da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico ad onere del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e diretti da questo ufficio ai sensi dell'art. 88, comma I, del medesimo decreto legislativo nel caso dovessero emergere stratificazioni o strutture di interesse archeologico, queste dovranno essere scavate con metodo stratigrafico e documentale, al fine di accertarne l'interesse storico-archeologico. Si rammenta che parte integrante di uno scavo archeologico sono le attività di recupero e trattamento dei reperti rinvenuti e quelle di post-scavo finalizzate alla redazione della documentazione scientifica relativa.

76. Per tutte le opere di mitigazione e inserimento paesaggistico a verde venga redatta progettazione di dettaglio con precisa indicazione del numero e del tipo di essenze arboree e arbustive da porre a dimora, con adeguata garanzia di sostituzione in caso di mancato attecchimento e inserimento dei relativi costi, identificati sulla base di adeguato computo metrico, nel quadro economico.

77. Tutte le variazioni apportate con gli elaborati da ultimo pervenuti, e segnatamente quelle integrazioni che sono riportate graficamente nel paragrafo 3.3 dell'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono essere risolte nel progetto esecutivo che dovrà anche esso essere sottoposto alla valutazione della Sopraintendenza di settore e eventualmente della Direzione generale del MIBAC, per la verifica della congruità alla documentazione integrativa inviata.

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

Raccomandazioni MIT

1. Nelle more della redazione del progetto esecutivo il Soggetto aggiudicatore è invitato a definire tutti gli atti convenzionali con i soggetti interferiti in modo d'accelerare la risoluzione delle interferenze cosi come prevista nel programma di risoluzione delle interferenze.

ALLEGATO *2*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). OPERE COMPLEMENTARI DEL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - POTENZIAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 103 "ANTICA DI CASSANO". VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE (1° LOTTO - 2° STRALCIO).

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

14A00128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare in Mykonos (Grecia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*).

Decreta:

La sig.ra Alexandra Dimou, Agente Consolare onorario in Mykonos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'U.E., dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Atene;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00066

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare in Paysandù (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Il sig. Martin Andres Tirio Andreoli, Vice Console onorario in Paysandù (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani;

b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Montevideo;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'U.E., dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.;

i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Montevideo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00067

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Queretaro (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Enzo Bellei Barbieri, Console onorario in Queretaro (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) emissione della tassa annuale di passaporto;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00068

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cancun (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Augusto Pastaccini, Console onorario in Cancun (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) emissione della tassa annuale di passaporto;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00069

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Puebla (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Graziano Barboglio, Vice Console onorario in Puebla (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) emissione della tassa annuale di passaporto;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00070

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Guadalajara (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Lina Ramella in Gonzalez, Console onorario in Guadalajara (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) emissione della tassa annuale di passaporto;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00071

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Monterrey (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Roberto Caruso, Console onorario in Monterrey (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Messico;

f) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'ambasciata d'Italia in Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) emissione della tassa annuale di passaporto;

m) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del Documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'ambasciata d'Italia in Messico;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'ambasciata d'Italia in Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00072

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 6 novembre 2013 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Symeon Linardakis, console della Repubblica ellenica in Venezia.

14A00073

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 12 novembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Danesi, console onorario della Repubblica di Nicaragua in Napoli.

14A00074

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 12 novembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Dragan Kicanovic, console generale della Repubblica di Serbia in Trieste.

14A00075

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che, in data 12 novembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Rocio del Carmen Guzman Montoya, Console generale della Repubblica di Colombia in Milano.

14A00088

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che, in data 6 novembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ahmed El Khdar, Console generale del Regno del Marocco in Verona.

14A00089

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che, in data 4 novembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Andrea Ganelli, Console generale onorario della Repubblica dell'Unione del Myanmar in Torino.

14A00090

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della Salute – Anno 2013.

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.M. 16 novembre 1993 " Attuazione della direttiva n.90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. – Anno 2013

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE						
DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 Rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO SRL	VENETO	VIA RISORGIMENTO 45 Adria	45011	RO	AUT. N° 15 DEL29 GENNAIO 2010 REGIONE VENETO	AUT. N° MM/G3 DEL 15 MARZO 2010
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	CONTRADA SAN BIAGIO LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE 543/D/M DEL 2 LUGLIO 2009	AUT. N° MM/Z10 DEL 11 FEBBRAIO 2010
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008
FARMACIE CELESIA SRL	PIEMONTE	VIA XXV APRILE 20/22 BORGOTICINO	28040	NO	AUT. N.18165/27.03 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ- DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 2004	AUT.N.MM/F1/I DEL 10 DICEMBRE 2008 SENZA DETENZIONE FISICA DEI PRODOTTI
ZOOTECNICA SNC	EMILIA ROMAGNA	PIAZZA OBERDAN 10 SAVIGNANO SUL RUBICONE	47039	FC	AUT. N° Z 2/G DEL 14 GIUGNO 1993	AUT.N.MM/Z9 DEL 28 GENNAIO 2009

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
PIEFFE DEPOSITI Srl	LAZIO	VIA FORMELLESE KM 4,300 FORMELLO	00060	RM	*P/34.G DEL 30 LUGLIO 1993	*AUT. MM/P12 DEL 5 SETTEMBRE 2011
ZOOFARMA LUCANA	BASILICATA	VIA DELL'EDILIZIA SNC	85100	PZ	Z11/G DEL 10 GIUGNO 1996	AUT. MM/Z12 DEL 18 GENNAIO 2012
VÈTOQUINOL ITALIA SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA PIANA 265 BERTINORO	47032	FC	PROT.3392 DELL' 8 MARZO 2012	AUT. MM/V23 DEL 4 MAGGIO 2012
DOX-AL	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: LARGO DONEGANI 2 (MI) SEDE OPERATIVA :VIA MASCAGNI 6, SULBIATE	20121 20884	MI	PROT.A116 DEL 15 GIUGNO 2007 ASL VIMERCATE SESTO SAN GIOVANNI	AUT N° MM/D1 DEL 11 MAGGIO 2012
CEVA SALUTE ANIMALE SPA	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: VIA COLLEONI 15 , AGRATE BRIANZA SEDE OPERATIVA VIA LEOPARDI 2 CAVRIAGO	20864 42025	MI RE	AUT. N° C. 100/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 11 GIUGNO 2012
FARMAVETE srl	LOMBARDIA	VIA ROMA, 6 BARBARIGA	25030	BS	AUT. N° 0076265 DEL 27/05/2011	AUT. N° MM/ F9 DEL 01 FEBBRAIO 2013

14A00104

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto decreto n. 152 del 17 dicembre 2013, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano», del Ministero della salute. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2014).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 62, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.».

14A00186

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-011) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.